

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in attuazione dell'art. 198 comma 2 lett. g) secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, **così come modificato dalla L. 214 del 22.12.2011.**

2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152; D.Lgs 08/11/2006 n. 284; D.Lgs 16/01/2008 n. 4; **D.Lgs 205/2010;**

- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- L. R. 18 del 21/06/1999;

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 29/02/2000, ss. mm. ii, con particolare riferimento al Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica adottato con D.G.R. n. 856 del 02.08.2004;

- Piano Provinciale per la organizzazione del sistema integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla DGP n. 79 del 30/07/2001.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 198, salva la necessità di successivo adeguamento, in modifica/integrazione, alle previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo 201, comma 3, stabilisce in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, di cui all'art. 183 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, **così come modificato dal D.Lgs. 205/2010:**

a) rifiuto: **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.**

b) "rifiuto pericoloso": **rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;**

c) "oli usati": **qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;**

d) "rifiuto organico" **rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;**

e) "autocompostaggio": **compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;**

f) "produttore di rifiuti": **il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;**

g) "produttore del prodotto": **qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;**

h) "detentore": **il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;**

i) "commerciante": **qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;**

l) "intermediario" **qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;**

m) "prevenzione": **misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:**

1) **la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**

- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss.mm. e ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,

finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

**ee) "compost di qualità":** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

**ff) "digestato di qualità":** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**gg) emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

**hh) scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

**ii) inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

**ll) "gestione integrata dei rifiuti":** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

**mm) centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**nn) "migliori tecniche disponibili":** le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del presente decreto;

**oo) spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

**pp) "circuito organizzato di raccolta":** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

**qq) "sottoprodotto":** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

### **Art. 3 - Classificazione dei rifiuti**

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e **ss. mm. e ii.**, i rifiuti sono come di seguito classificati:

#### Rifiuti Urbani:

a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e **ss.mm. e ii.**;

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

#### Rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.**;

**b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;"**;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Rifiuti Pericolosi:

**Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.**

**Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune**

1. Il Comune, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. e ii., continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del decreto legislativo 267/2000, assicurando le seguenti attività e servizi:

- a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti, inclusi, fino alla attuazione del sistema previsto dal D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii., i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- c. servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero/smaltimento di: carta e cartone; vetro; prodotti ferrosi; plastica; rifiuti da imballaggio; alluminio (barattolame); prodotti farmaceutici scaduti; pile e batterie.
- d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi **dell'art. 6 del presente regolamento** anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
- e. Servizio di spazzamento delle strade
- f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- g. servizi complementari ed accessori.

**Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti del Comune**

1. I servizi di cui alle lettere da a) a d) del precedente articolo 4, sempre in via transitoria a norma di quanto esposto al comma 1 del medesimo articolo 4, sono affidati, anche separatamente, a terzi che devono svolgere, con caratteristica di continuità, le attività in cui si concreta il servizio con le modalità stabilite dal presente Regolamento e secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.
2. Sono di regola svolte in economia: l'attività di spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

**Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. e ii., dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore a due volte il limite previsto per la definizione di esercizi di vicinato (art. 4, comma 1, lett. d del D.Lgs 114/98), è confermata l'assimilazione per qualità stabilita con la deliberazione di C.C. 25 del 03/06/1998, come modificata con DCC 51 del 31/10/1998.
2. I rifiuti sopra individuati sono considerati assimilati, qualora venga rispettato il limite di produzione quantitativa assoluta pari a 17 mc/anno, convenzionalmente pari ad 1,9 t/anno.

**Art. 7 - Tariffa**

1. **Il regime di prelievo in essere, presso il Comune di Bolano, per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati consiste nella ta.r.s.u., prevista la capo III del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 e disciplinata dall'apposito regolamento comunale.**
2. **Tale regime opera in via transitoria in forza delle seguenti disposizioni**
  - art. 238, comma 11, del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.
  - art. 14, comma 7 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23
  - art. 14 comma 47 del D.L. 06/12/2011 cv nella L. 22/12/2011 n. 214

**Art. 8 – Disposizioni per la raccolta dei rifiuti**

1. Il numero, la capacità, le caratteristiche e la ubicazione dei contenitori, le frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, sono fissate nel contratto di servizio.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dall'impresa affidataria del servizio purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.
3. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché ciò non aggravi il costo del servizio e non ne diminuisca l'efficienza.

5. Sono ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto dell'impresa affidataria, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente art. 6, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
6. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'impresa che gestisce il servizio.
7. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva all'impresa che gestisce il servizio e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.
8. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
9. L'Amministrazione comunale detiene una planimetria aggiornata periodicamente, fornita dall'impresa appaltatrice, con l'ubicazione dei cassonetti.
10. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'Amministrazione comunale.
11. Le richieste di spostamento dei cassonetti, approvate dall'Amministrazione Comunale verranno inoltrate all'impresa appaltatrice che, fatte salve eventuali sue osservazioni, provvederà ad effettuare gli spostamenti e all'aggiornamento della mappa.
12. L'impresa appaltatrice del servizio dovrà essere tenuta a collaborare con l'Amministrazione comunale ad apposita campagna informativa e di sensibilizzazione dell'utenza relativamente al corretto conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da raccogliere in modo differenziato.
13. L'impresa appaltatrice dovrà mantenere in buono stato di manutenzione i mezzi ed i contenitori impiegati, nonché provvedere alla pulizia delle aree interessate nello svolgimento del servizio.
14. L'impresa appaltatrice ha anche l'obbligo della raccolta e trasporto dei beni durevoli ed ingombranti comunque collocati nel territorio comunale.
15. L'impresa appaltatrice dovrà essere tenuta a collaborare con l'Amministrazione comunale ad apposita campagna informativa e di sensibilizzazione dell'utenza relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo.
16. Il deposito, in ogni caso, deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

#### **Art. 9 – Disposizioni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
  - a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente *in sacchetti chiusi*.
  - b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
    - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
    - rifiuti ingombranti;
    - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
    - sostanze liquide;
    - materiali accesi;
    - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);
2. I seguenti rifiuti urbani particolari devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti o presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta autorizzati: pile, medicinali scaduti, batterie, siringhe, accessori per l'informatica, olio minerale, olio vegetale, vernici, solventi, prodotti per le pulizie, pesticidi, tubi fluorescenti.
3. Per le pile devono essere posizionati appositi contenitori presso le rivendite o nelle adiacenze.
4. Per i medicinali devono essere posizionati appositi contenitori presso la farmacia e gli ambulatori pubblici;
5. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele

possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume.

7. I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti.

8. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata.

9. I rifiuti voluminosi *di tipo domestico*, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;

10. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati.

11. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.

12. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;

13. E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo).

14. E' vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.

15. E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e l'impresa che gestisce il servizio.

16. E' vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;

17. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.

18. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

19. E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

20. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :

a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata *dello sfalcio del verde*;

b. presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio di raccolta

21. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni per il conferimento diretto presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio.

#### **Art. 10 – Raccolta e trasporto**

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei auto/motoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse all'impresa per agevolare lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 11 - Smaltimento**

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;

2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati.

#### **Art. 12 - Usi vietati dei contenitori**

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:

a. di rifiuti pericolosi;

b. di rifiuti speciali non assimilati;

c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;

d. di materiali accesi;

e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;

- f. di rifiuti di imballaggi secondari e terziari per i quali è stato attivato apposito servizio porta a porta di raccolta differenziata (art. 13 bis);
  - g. di rifiuti di imballaggi primari;
  - h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
  - i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

#### **Art. 13 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)**

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc...).
2. Per le utenze domestiche, i rifiuti ingombranti, compresi, almeno nelle more dell'attuazione del sistema previsto dal D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii., i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
- Ritiro gratuito da parte del Gestore del Servizio che provvederà alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al piano stradale, nel punto più vicino al domicilio dell'utente che potrà chiamare direttamente il numero verde del Gestore per prenotare il servizio;
  - Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio o presso l'impianto della Ditta "Ferdegghini Agostino e C.S.a.s." sita in Loc. Cerri del Comune di Follo.

#### **Art. 13 bis – Conferimento tramite servizio di porta a porta del cartone per gli esercizi commerciali e artigianali**

1. Per gli esercizi commerciali e artigianali è attivo un servizio a domicilio per il ritiro del cartone. Tale servizio prevede il ritiro degli imballaggi di cartone tre volte la settimana (lun. – merc. – ven.- ) tra le 13.00 e le 18.00.
2. Il cartone piegato e schiacciato deve essere posto all'esterno del negozio in una posizione tale da permettere un agevole ritiro da parte degli operatori ecologici del gestore del servizio di igiene urbana entro le ore 13.00 dei giorni suddetti.
3. Il servizio è gratuito e tutti gli esercizi, sia alimentari che non, devono adeguarsi alla nuova modalità.
4. Sono esclusi gli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni, che devono stipulare apposita convenzione con il gestore, per il ritiro degli imballaggi in cartone.
5. Il servizio è limitato alle frazioni di Ceparana e Canevella. Gli esercizi commerciali/artigianali siti in Bolano e nella frazione di Montebello devono riporre gli imballaggi in cartone, schiacciati e piegati nei cassonetti della raccolta differenziata.

#### **Art. 14 – Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali sono gestiti in base alle disposizioni del vigente regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 15 - Recupero di materiali e/o energia**

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. e ii., al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 17 del 29/02/2000, al Piano Provinciale per la organizzazione del sistema integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla DGP n. 79/01 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo comunque conto dell'esigenza di incentivare, per quanto possibile e con l'obbligatoria collaborazione dell'impresa appaltatrice del servizio, il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

#### **Art. 16 - Finalità**

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
- a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
  - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;

d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

#### **Art. 17 – Indirizzi generali**

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. del sistema di conferimento e raccolta;
- e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
- f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio.

#### **Art. 18 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi**

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.

4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

5. Al fine del raggiungimento delle percentuali di legge, previo accordo con l'impresa affidataria del servizio, potranno essere organizzate, se del caso in via sperimentale, modalità alternative e/o aggiuntive di raccolta differenziata, rispetto a quelle previste nel contratto di servizio.

#### **Art. 19 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche**

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, può predisporre, attivando a tal fine le opportune richieste di finanziamento, un adeguato numero di impianti quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche per il conferimento delle raccolte differenziate.

2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura/conferimento tramite appositi comunicati.

3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti al di fuori degli orari di conferimento o quando sono chiusi o non presidiati.

#### **Art. 20 – Gestione della raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata è dimensionata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dalla Legge e dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti.

2. La raccolta corrispondente a standard minimi nella aggiudicazione dell'appalto, di regola, riguarda:

- carta e cartone;
- vetro;
- prodotti ferrosi;
- plastica;
- rifiuti da imballaggio;
- alluminio (barattolame);
- prodotti farmaceutici scaduti;
- pile e batterie;
- ingombranti (beni durevoli per uso domestico).



3. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal capitolato speciale tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, la impresa appaltatrice provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
5. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 21 -Divieti ed obblighi dell'utenza**

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti autorizzati.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.
5. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti presso i contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

#### **Art. 22 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni**

1. I rifiuti urbani esterni sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia.
3. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono sempre recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

#### **Art. 23 – Gestione del servizio di spazzamento stradale**

1. La gestione del servizio di spazzamento è di regola svolta in economia.
2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio.

#### **Art. 24 – Gestione della viabilità invernale**

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità delle frazioni, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. Sarà garantito lo sgombero degli accessi alle scuole pubbliche, al centro sociale, ai servizi ambulatoriali.
3. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

#### **Art. 25 – Contenitori portarifiuti**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

#### **Art. 26 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

### **Art. 27 – Terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

### **Art. 28 – Aree occupate da mercato**

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume negli appositi contenitori, rispettando le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda la raccolta differenziata.
2. I rifiuti putrescibili devono essere in ogni caso preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Per quanto riguarda la tariffa, si rimanda a quanto disposto in via generale all'art. 7 del presente regolamento nonché al regolamento comunale per la disciplina del mercatino settimanale.

### **Art. 29 – Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, con particolare riguardo alle disposizioni sulla raccolta differenziata.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 30 – Carico e scarico merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia può essere effettuata direttamente, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

### **Art. 31 – Aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

### **Art. 32 – Manifestazioni pubbliche**

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda la raccolta differenziata.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

### **Art. 33 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo a cura degli occupanti.
2. In particolare gli occupanti dovranno separare le diverse tipologie dei rifiuti, e provvedere alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

### **Art. 34 – Rifiuti abbandonati**

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.
2. In caso di inadempienza del responsabile dell'abbandono, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.
3. Qualora, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1. non venga individuato il responsabile dell'abbandono dalla Polizia Municipale, la stessa provvede a darne notizia agli uffici comunali competenti che provvederanno allo smaltimento d'ufficio.

### **Art. 35 – Procedura sanzionatoria**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. nonché del presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, oltre alla Polizia municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAL, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.
2. All'accertamento delle violazioni previste dalla vigente normativa sia nazionale che regionale e dal presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, possono provvedere *gli ausiliari di cui agli artt. 49 e 50 della L.R. 18/99 inseriti nell'Albo istituito dall'Amministrazione Provinciale*.
3. Può essere stipulata anche apposita convenzione con la Amministrazione Provinciale della Spezia.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
5. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii..

### **Art. 36 – Divieti**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Oltre a tutti i divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento:
  - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nell'area occupata dal pubblico mercato settimanale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
  - b. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
  - c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
  - d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
  - e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
  - f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce, cicche o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
  - g. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - h. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
  - i. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
  - j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
  - k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
  - l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
  - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
  - n. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

**Art. 37 – Sanzioni**

1. Alle violazioni alle norme del presente regolamento, ove già non sanzionate dalle disposizioni del D.Lgs 152/06 ss.mm. e ii. o da altra norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (da 25,00 euro a 500,00 euro) secondo le modalità di cui all'allegato A al presente regolamento.

**Art. 38 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla relativa pubblicazione, unitamente al provvedimento di Consiglio comunale che lo approva.

**Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali in materia di igiene, Polizia Urbana, fognatura e scarichi, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.